



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

Il Segretario Generale

C.A.P. 98122 - Tel. (090) 77611 - Fax (090) 7761 - C.F. 80002760835

Prot. N. *1398/SG*

Allegati N. *2*...

Messina, 04/09/2014

Oggetto: Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli Uffici Giudiziari".

A tutti i Sigg. Dirigenti

Al Capo di Gabinetto

p.c. Al Sig. Commissario Straordinario

Loro Sedi

Si invitano le SSLL a prendere visione delle modifiche introdotte dal Decreto di cui in oggetto, convertito con la **legge n. 114 dell'11/08/2014** in tema di documentazione antimafia.

Il Ministero dell'Interno, con circolare n. **15006/2 del 28/07/2014**, ha fornito indicazioni operative, per quanto concerne l'iscrizione negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, la "**white lists**", introdotta con la **L. n. 190/2012** e disciplinate dal **D.P.C.M. del 18/04/2013**.

All'interno della norma di cui sopra, l'art. 29, statuisce che le stazioni appaltanti devono acquisire la comunicazione o l'informazione antimafia "obbligatoriamente" attraverso la consultazione, anche in via telematica di tali elenchi. Si riporta qui di seguito il dettato normativo:

Art. 29 - 1. All'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma 52 è sostituito dai seguenti:
«52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura.

L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.».

2. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per le attività indicate all'art. 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'art. 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. In prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata a informare la competente prefettura - ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo. ».

“53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;*
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;*
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;*
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;*
- e) noli a freddo di macchinari;*
- f) fornitura di ferro lavorato;*
- g) noli a caldo;*
- h) autotrasporti per conto di terzi;*
- i) guardiania dei cantieri.”.*

Alla luce di quanto sopra, quindi, le stazioni appaltanti sono tenute a procedere all'affidamento dei contratti o all'autorizzazione dei subcontratti previo accertamento dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione dell'affidataria alla “white lists”.

Corre obbligo ai competenti Uffici della Stazione appaltante dare comunicazione alla Prefettura competente per territorio dell'avvenuta acquisizione della documentazione antimafia tramite la consultazione, anche telematica, delle “white lists”.

La consultazione potrà effettuarsi tramite la sezione **“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”** della Prefettura nella sottosezione **“WHITE LISTS”**.

In ordine al regime transitorio, come chiarito dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 15006/2 Uff. II – Ord. Sic. Pub. del 28 Luglio 2014 e in ossequio al principio dell'irretroattività della legge, troverà applicazione in relazione alle procedure di affidamento dei contratti o di autorizzazione dei sub contratti avviate a decorrere dal 25 giugno u.s..

Da ciò si deduce che le richieste della documentazione antimafia degli operatori economici, non iscritti nelle *white lists*, che saranno ricevute dalle Prefetture prima del 25 giugno, andranno definite ordinariamente con il rilascio della comunicazione, o dell'informazione.

Tanto si comunica per il prosieguo dell'attività istituzionale.

A migliore specifica si allega in copia della nota Prefettura del 21/08/14 prot. n. 2014/Area1 pervenuta in Amministrazione il 25/08/14 con prot. n. 0025214/14 e della Circolare Ministeriale n. 15006/2 del 28/07/14.

Il Segretario Generale
Avv. Maria Angela Caponetti

